



FIGC

COMUNICATO STAMPA



Roma, 18 febbraio 2014

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 1, comma 3, e art. 19, comma 3, del Regolamento Agenti, e dell'art. 1, comma 1, del CGS e dell'art. 10, comma 1, del CGS

- Il Sig. **Ulisse SAVINI**, agente di calciatori iscritto all'albo F.I.G.C.;

1) avendo prestato, nel luglio/agosto 2012, la propria opera di agente nelle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive dei giocatori Emanuele Testardi, Kevin Mathiew Vinetot, Marco Cabeccia, Mobido Diakhite, nonostante fosse inibito, giusto provvedimento C.D.N. n. 5/CND del 19/7/2012,

2) per aver concorso nella violazione dei calciatori e dei dirigenti che hanno partecipato alle trattative indicate al punto 1).

per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. e art. 10, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 21, comma 2, del Regolamento Agenti

- Il Sig. **Emanuele TESTARDI**, calciatore tesserato, in prestito fino al 30/06/2012 per la Società S.S. Virtus Lanciano 1924 Srl e dal 01/07/2012 per la Società U.C. Sampdoria S.p.A.;



- Il Sig. **Kevin Mathiew VINETOT**, calciatore tesserato fino al 31/07/2012 per la Società Genoa Cricket And F.C. Spa e dal 01/08/2012 in prestito per la Società F.C. Crotone S.r.l.;
- Il Sig. **Marco CABECCIA**, calciatore tesserato fino al 22/08/2012 per la Società F.C. Crotone S.r.l. e dal 23/08/2012 in prestito per la Società S.E.F. Torres 1903 S.r.l.;
- Il Sig. **Mobido DIAKITÈ**, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Società S.S. Lazio S.p.A.;

per essersi avvalsi di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative aventi ad oggetto il proprio contratto di prestazione sportiva per la stagione 2012/2013 e, comunque, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l'agente Savini fosse fornito di regolare licenza.

per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S.,

- i Sigg. **Emanuele TESTARDI e Kevin Mathiew VINETOT**,
per aver consentito che venisse fatto uso di atti con la propria sottoscrizione non veridica;

per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 1, del C.G.S.

- il Sig. **Pasquale SENSIBILE**, già D.S. della società Sampdoria,
per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Emanuele Testardi, trattato con l'agente Ulisse Savini nel mese di agosto dell'anno 2012 nonostante la licenza di costui fosse sospesa;

per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 1, del C.G.S.

- I Sigg. **Luca LEONE**, già D.S. della Virtus Lanciano e **CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO**, amministratore unico della Virtus Lanciano,

per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Emanuele Testardi, trattato con l'agente Ulisse Savini nel mese di agosto dell'anno 2012 nonostante la licenza di costui fosse sospesa;

per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 1, del C.G.S.

- I Sigg. **Giovanni VRENNA** e **Anselmo JOVINE**, rispettivamente Amministratore Delegato e Segretario della società Crotone,

per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Kevin Mathiew Vinetot, trattato con l'agente Ulisse Savini nel mese di luglio dell'anno 2012 e sino al 01/08/2012 nonostante la licenza di costui fosse sospesa;

- il Sig. **Giovanni VRENNA**,

anche della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 1, del C.G.S.

per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Marco Cabeccia dalla società Crotone alla società Venezia, trattato con l'agente Ulisse Savini nel mese di agosto dell'anno 2012 nonostante la licenza di costui fosse sospesa;

per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 1, del C.G.S.

- il Sig. **Alessandro ZARBANO**, l'amministratore delegato del FC Genoa,

per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Kevin Mathiew Vinetot, trattato col l'agente Ulisse Savini nel mese di luglio dell'anno 2012 e sino al 01/08/2012 nonostante la licenza di costui fosse sospesa;

per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 1, del C.G.S.

- il Sig. **Andrea GAZZOLI**, D.S. del Venezia,

per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Marco Cabeccia dalla società Crotone alla società Venezia, trattato con l'agente Ulisse Savini nel mese di agosto dell'anno 2012 nonostante la licenza di costui fosse sospesa;

per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 1, del C.G.S.

- il Sig. **Igli TARE**, D.S. della S.S. Lazio,

per avere, nella trattativa avente ad oggetto prima il rinnovo del contratto e, di seguito, il trasferimento ad altra società del calciatore Mobido Diakhite, trattato con l'agente Ulisse Savini nel mese di agosto dell'anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa;

per violazione di cui all'art 4, comma 1, del C.G.S.

- La Società **U.C. SAMPDORIA S.P.A.**,

per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante Pasquale Sensibile;

per violazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.

- La Società **S.S. VIRTUS LANCIANO SRL**,

per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante Claude Alain di Menno di Bucchianico e per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio dirigente Luca Leone;

per violazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.

- La Società **F.C. CROTONE SRL**

per responsabilità diretta per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti Giovanni Vrenna e per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio dirigente Anselmo Jovine;

per violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S.

- La Società **GENOA C.F.C. S.p.A.**,

per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante Alessandro Zarbano;



per violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S.

- La Società **F.B.C. UNIONE VENEZIA**

per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante Andrea Gazzoli.

per violazione di cui all'art. 4, comma 2, del C.G.S.

- La Società **S.S. LAZIO S.p.A.**

per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio dirigente Igli Tare.

